



Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 18 ottobre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 2 lett. e n. 2, nonché fn. 4–6

I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:

- e. contributi per i sistemi di produzione:
 - 2. contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza,
- f. contributi per l'efficienza delle risorse:
 - 4. contributo per l'equipaggiamento di irroratrici con un sistema di lavaggio a circuito separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari,
 - 5. contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto,
 - 6. contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura, nella viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero;

Art. 47 cpv. 3

³ I contributi di cui al capoverso 2 lettera d sono versati soltanto fino al 31 dicembre 2018.

Art. 55 cpv. 7

⁷ Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un'ara per albero

¹ RS 910.13

concimato. Fanno eccezione gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi di al massimo dieci anni attorno ai quali è consentito concimare con letame o compost.

Art. 58 cpv. 4

⁴ Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:

- a. trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- b. trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti;
- c. trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all'allegato 4 numero 14.1.4;
- d. trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conformemente all'allegato 1 numero 8.1.2 lettera b.

Titolo prima dell'art. 68

Sezione 3:

Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza

Art. 68 Contributo

Il contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza è versato per ettaro. Per le fasce di colture estensive in campicoltura di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera j non è versato alcun contributo per la produzione estensiva in virtù del presente articolo.

Art. 72 Contributi

¹ Sono versati i seguenti tipi di contributi per il benessere degli animali:

- a. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA);
- b. contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA).

² I contributi per il benessere degli animali sono versati per unità di bestiame grosso (UBG) e categoria di animali.

³ Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle rispettive esigenze di cui agli articoli 74 e 75, nonché all'allegato 6.

⁴ Se un'esigenza di cui agli articoli 74 o 75 o all'allegato 6 non può essere adempiuta a causa di una decisione di autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.

⁵ Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

Art. 73, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. b, d n. 3 e h

Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:

- b. animali della specie equina:
 - 1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,
 - 2. stalloni, di età superiore a 900 giorni,
 - 3. animali, di età inferiore a 900 giorni;
- d. animali della specie ovina:
 - 3. *Abrogato*
- h. animali selvatici:
 - 1. cervi,
 - 2. bisonti.

Art. 74 Contributo SSRA

¹ Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:

- a. nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi;
- b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e
- c. che dispongono di luce diurna naturale con un'intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un'illuminazione meno intensa.

² Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1–4 nonché 6–8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2–5 nonché lettere f e g.

³ Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.

Art. 75 Contributo URA

¹ Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6.

² Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a–e nonché g e h.

³ Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo conformemente all'allegato 6, gli animali delle categorie di cui all'articolo 73 lettere a–d e h devono coprire una quota considerevole del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

⁴ Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.

Art. 76 cpv. 1

¹ I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all'allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.7 e 2.6.

Art. 78 cpv. 3

³ Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo sono determinanti la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.14².

Titolo prima dell'art. 82b

Sezione 5:

Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Art. 82b Contributo

¹ Il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è versato per UBG secondo il numero 7 dell'allegato dell'OTerm³.

² I contributi sono versati fino al 2021.

Art. 82c Condizioni e oneri

¹ La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. L'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non deve superare il tenore medio di proteina grezza di 11 grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS).

² Il gestore s'impegna a effettuare le registrazioni conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-

² La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi importanti > Pagamenti diretti > Prove che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.14, aprile 2017.

³ RS **910.91**

Bilanz versione 1.8⁴ modulo complementare 6 «Correzione lineare in funzione dei tenori degli alimenti» e modulo complementare 7 «Bilancio import/export».

Titolo prima dell'art. 82d

**Sezione 6:
Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura,
nella viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero**

Art. 82d Contributo

¹ Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari è versato per ettaro:

- a. nella frutticoltura per frutteti giusta l'articolo 22 capoverso 2 OTerm⁵;
- b. nella viticoltura;
- c. nella coltivazione di barbabietole da zucchero.

² Non è concesso alcun contributo per la riduzione dell'impiego di erbicidi giusta l'allegato 6a numeri 1.1, 2.1 e 3.1 per superfici a favore delle quali è versato il contributo per l'agricoltura biologica in virtù dell'articolo 66.

³ Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura è versato per:

- a. la totale rinuncia a erbicidi giusta l'allegato 6a numero 2.1 lettera b);
- b. la combinazione di due misure giusta l'allegato 6a numero 2.

⁴ I contributi sono versati fino al 2021.

Art. 82e Condizioni e oneri

¹ Sulle superfici notificate non devono essere utilizzati erbicidi, insetticidi e acaricidi a particolare potenziale di rischio menzionati nel Piano d'azione dei prodotti fitosanitari⁶. Inoltre non è ammesso l'utilizzo di Cloridazon.

² Su tutte le superfici di una coltura notificate deve essere attuato lo stesso provvedimento secondo l'allegato 6a o la stessa combinazione di provvedimenti.

³ I gestori che si annunciano per il contributo giusta l'articolo 82d per la coltivazione di barbabietole da zucchero non possono annunciarsi contemporaneamente per il contributo per la rinuncia ad erbicidi giusta l'articolo 81.

⁴ Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet: www.blw.admin.ch. > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione e analisi del suolo (art. 13 OPD)> Basi legali > Istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanza nutritiva in Suisse-Bilanz, edizione 1.8 (moduli complementari 6 e 7), ottobre 2016.

⁵ RS 910.91

⁶ Il Piano può essere consultato su www.blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Piano d'azione dei prodotti fitosanitari.

- ⁴ Il gestore deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie notificata:
- a. prodotto fitosanitario utilizzato con l'indicazione del quantitativo;
 - b. data del trattamento.
- ⁵ Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni.

Titolo prima dell'art. 82f

**Sezione 7:
Coordinamento dei programmi sulle risorse giusta gli
articoli 77a e 77b LAgr**

Art. 82f

Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per l'efficienza delle risorse.

Art. 97 cpv. 3

³ Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁷ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).

Art. 98 cpv. 3 lett. b

- ³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
- b. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all'OSIAgr;

Art. 99 Termini di domanda e scadenze

¹ La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d'estivazione e i contributi di cui agli articoli 82 e 82a, va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.

² La domanda per ottenere contributi nella regione d'estivazione va presentata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 1° agosto e il 30 settembre.

³ Il Cantone può fissare un termine di domanda nell'ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.

⁷ RS 919.117.71

⁴ Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui agli articoli 82 e 82a.

⁵ Per quanto concerne le domande di contributi di cui all'articolo 2 lettera f numeri 1, 2 e 6, il Cantone può fissare un termine supplementare per la notifica delle superfici interessate. Esso deve garantire l'esecuzione dei controlli.

Art. 103 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 106 cpv. 2 lett. f

Concerne soltanto il testo francese

Art. 115d Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017

¹ I gestori che hanno presentato tempestivamente per il 2018 una domanda per ottenere contributi per il benessere degli animali relativi al pollame da reddito devono adempiere le prescrizioni concernenti la superficie aperta dell'area con clima esterno di cui all'allegato 6 lettera A numero 7.8 soltanto a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi all'area con clima esterno si applicano le disposizioni del diritto anteriore.

² Per l'anno di contribuzione 2018, la notifica concernente i contributi di cui all'articolo 2 lettera e numero 2 (per lupini), i contributi di cui all'articolo 2 lettera f numeri 5 e 6 nonché i contributi per animali di cui all'articolo 73 lettera h può essere presentata entro la scadenza di cui all'articolo 99 capoverso 1.

³ Per il controllo del contributo giusta l'articolo 2 lettera e numero 3 nel 2018 si applica il diritto previgente.

⁴ Per il controllo del bilancio delle sostanze nutritive di cui all'allegato 1 numero 2 nel 2018 si applica il diritto anteriore.

II

¹ Gli allegati 1, 4, 5, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 6 è sostituito dalla versione qui annessa.

³ Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 6a secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

² L'allegato 8 numeri 2.2.1 e 2.3.1 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2017.

18 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato I
(art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5,
19–21, 25, 115 cpv. 11 e 16)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

N. 1.2

1.2 L'obbligo di registrazione secondo il numero 1.1 lettere a e b decade se, ai fini del controllo, il Cantone mette elettronicamente a disposizione riproduzioni SIG e liste di dati aggiornate. I Cantoni disciplinano la procedura.

N. 2.1.1

2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo Suisse-Bilanz secondo la Guida «Suisse-Bilanz» dell'UFAG e dell'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione 1.13⁸ o 1.14⁹ per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell'anno civile 2017 e la versione 1.14 o 1.15¹⁰ per quello dell'anno civile 2018. L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.

N. 2.2.2

2.2.2 Dall'analisi del suolo sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se la loro densità di animali non supera i valori per ettaro di superficie fertilizzabile secondo il numero 2.1.9. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca», conformemente ai «Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera», nella versione di giugno 2017¹¹ Modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo.

⁸ La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Basi legali > Guida Suisse-Bilanz versione 1.13, ottobre 2016.

⁹ La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Guida Suisse-Bilanz versione 1.14, aprile 2017.

¹⁰ La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > basi legali > Guida «Suisse-Bilanz», versione 1.15, marzo 2018.

¹¹ Il modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo» può essere consultato sul sito Internet www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD) > Basi legali.

N. 6.2.4 lett. c

Categoria di prodotti	Agente patogeno / coltura	Prodotti utilizzabili liberamente nella PER	Utilizzabili nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3
c. Insetticidi	Criocera dei cereali	Prodotti fitosanitari a base di Spinosad.	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Dorifora della patata	Prodotti fitosanitari a base di Azadirachtin, Spinosad o a base di <i>Bacillus thuringiensis</i>	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Afidi delle patate da tavola, dei piselli proteici, delle fave, del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli	Prodotti fitosanitari a base di Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati
	Piralide del mais da granella	Prodotti fitosanitari a base di <i>Trichogramma spp.</i>	Tutti gli altri prodotti fitosanitari autorizzati

N. 6.3.4

Abrogato

N. 9.6

- 9.6 Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza non arabile. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAC¹² oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAC, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2016¹³.

¹² RS 814.201

¹³ Il promemoria può essere richiesto presso Agridea, 8315 Lindau.

Allegato 4
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1, 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 12.1.9

12.1.9 Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un'adeguata cura degli alberi. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, concimazione in funzione del fabbisogno, nonché lotta adeguata contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi conformemente alle disposizioni dei servizi fitosanitari cantonali.

N. 16.1.1

16.1.1 Definizione: spazi vitali naturali ecologicamente pregiati che non corrispondono a nessuno degli elementi di cui ai numeri 1–15 e 17.

Allegato 5
(art. 71 cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

N. 1.1

1.1 Per foraggio di base si intende:

1.1.1 foraggio grezzo e verde

- a. prati perenni e pascoli e prati artificiali (fresco, insilato, essiccato);
- b. mais pianta intera (fresco, insilato, essiccato);
- c. per l'ingrasso di bovini: miscele di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corn-cob-mix); per le altre categorie di animali queste miscele sono considerate foraggio concentrato;
- d. insilato di cereali pianta intera;
- e. barbabietole da foraggio;
- f. barbabietole da zucchero;
- g. polpa di barbabietole da zucchero fresca e insilata;
- h. foglie di barbabietola;
- i. radici di cicoria;
- j. patate;
- k. cascami della valorizzazione di frutta e verdura;
- l. borlande fresche e insilate;
- m. paglia usata come foraggio.

1.1.2 Sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di derrate alimentari

- a. polpa di barbabietole da zucchero essiccata;
- b. borlande essiccate;
- c. sottoprodotti della molitura o della mondatura: crusca di frumento, farina di cascami di avena, glume di spelta e di avena, lolla di spelta e di grano nonché i relativi miscugli.

N. 1.6

1.6 I prodotti di cui al numero 1.1.2 sono computabili complessivamente come foraggio di base fino a concorrenza del 5 per cento al massimo della razione totale.

N. 3.1

- 3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI» dell'UFAG. Si applica la versione 1.4¹⁴ o 1.5¹⁵ per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2017 e la versione 1.5 o 1.6¹⁶ per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2018. Il «bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz». L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio foraggero.

N. 3.4

Concerne soltanto il testo francese

- ¹⁴ Il bilancio foraggero PLCSI può essere consultato sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita > Bilancio PLCSI versione 1.4, luglio 2016.
- ¹⁵ Il bilancio foraggero PLCSI può essere consultato sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita > Bilancio PLCSI versione 1.5, luglio 2016.
- ¹⁶ Il bilancio foraggero PLCSI può essere consultato sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributo per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita > Bilancio foraggero PLCSI versione 1.6, marzo 2018.

Allegato 6
(art. 72 cpv. 2–4, 75 cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

A Esigenze dei contributi SSRA

1 Esigenze generali

- 1.1 Deve essere disponibile un ricovero in cui tutti gli animali di questa categoria possano essere detenuti conformemente alle prescrizioni SSRA. Gli animali devono avere accesso giornalmente a tale ricovero.
- 1.2 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l'accesso di cui al numero 1.1 per animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina e caprina non è assolutamente necessario se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungere tale ricovero è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti in un ricovero non conforme alle esigenze SSRA per al massimo sette giorni.
- 1.3 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuociano alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.
- 1.4 Un animale tenuto separatamente a causa di una malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non può più essere inserito in un gruppo di animali, può continuare a essere tenuto separatamente per un anno al massimo.

2 Animali della specie bovina e bufali

- 2.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
 - a. un'area di riposo con pagliericcio o strato equivalente per l'animale;
 - b. un'area priva di lettiera.
- 2.2 Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se:
 - a. il gestore, mediante un'attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»¹⁷ dimostra che il relativo modello adempie le esigenze;
 - b. nessuna stuoia è difettosa; e
 - c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.

¹⁷ La norma può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna oppure richiesta, a pagamento, all'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, oppure sul sito Internet: www.snv.ch.

- 2.3 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
- 2.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
- durante il foraggiamento;
 - durante il pascolo;
 - durante la mungitura;
 - in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni.
- 2.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
- al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
 - nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.
- 2.6 Gli animali possono essere fissati in un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni:
- nel caso di animali in calore, durante al massimo due giorni;
 - per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹⁸ e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;
 - nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa, per dieci giorni prima della data probabile del parto.

3 Animali della specie equina

- 3.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
- un'area di riposo con strato di segatura o strato equivalente per l'animale;
 - un'area priva di lettiera.
- 3.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
- 3.3 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili.

¹⁸ RS 916.404.1

- 3.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
- durante il foraggiamento;
 - durante l'uscita in gruppi;
 - durante l'utilizzazione;
 - in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli zoccoli.
- 3.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 3.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
- al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
 - nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente;
 - sei mesi al massimo dopo l'arrivo di un animale di terzi nell'azienda; nel box collettivo in cui l'animale è integrato, deve essere possibile il contatto visivo e la distanza può ammontare al massimo a 3 m; gli animali non possono essere fissati.

4 Animali della specie caprina

- 4.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
- un'area di riposo di almeno 1,2 m² per animale con pagliericcio o strato equivalente per l'animale; al massimo la metà di questa superficie può essere sostituita da nicchie di riposo sopraelevate e non perforate; queste non devono essere prive di lettiera;
 - un'area coperta, priva di lettiera, di almeno 0,8 m² per animale; l'area coperta di una superficie di uscita accessibile in permanenza è computabile al 100 per cento.
- 4.2 Le aree di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
- 4.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
- durante il foraggiamento;
 - durante il pascolo;
 - durante la mungitura;
 - in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio la cura degli unghioni.
- 4.4 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un'area di riposo di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
- al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;

- b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.

5 Animali della specie suina

- 5.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
 - a. un'area di riposo senza perforazioni, sufficientemente ricoperta di paglia, paglia trinciata, cubetti di paglia, fieno, fieno di secondo taglio, strame o canne. L'area di riposo può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, ma solo a condizione che gli animali non abbiano accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore; e
 - b. un'area priva di lettiera.
- 5.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
- 5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
 - a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento;
 - b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo;
 - c. in relazione a un intervento praticato sull'animale, per esempio l'inseminazione;
 - d. se la temperatura del porcile supera determinati valori: in tal caso, tranne nei box per il parto, in alternativa la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura del porcile supera i seguenti valori:
 - 20° C nel caso di suinetti svezzati,
 - 15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da rimonta fino a 60 kg,
 - 9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg (compresi i verri riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione);
 - e. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall'inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto;
 - f. durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto fino allo svezzamento; in tali casi è ammessa la stabulazione individuale con accesso in permanenza a un'area di riposo di cui al numero 5.1 e a un'area priva di lettiera;
 - g. durante la monta; in tali casi le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui alla lettera d o al numero 5.1 lettera a; il primo e l'ultimo giorno della stabulazione individuale occorre documentare la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali;

- h. nel caso di animali malati o feriti; in tali casi sono ammesse le deroghe assolutamente necessarie in relazione alla malattia o alla ferita; all'occorrenza gli animali devono essere ricoverati separatamente; sono ammessi box ad area unica con un'area di riposo di cui al numero 5.1 lettera a.

6 Conigli

- 6.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
- un'area ricoperta da uno strato di lettiera che consenta agli animali di raspare;
 - un'area sopraelevata che può essere perforata se la larghezza delle traverse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali.
- 6.2 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno 20 cm.
- 6.3 Per coniglia madre con animali giovani deve essere disponibile un nido separato ricoperto da lettiera e con una superficie di almeno 0,10 m².
- 6.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani svezzati deve avere una superficie di almeno 2 m².
- 6.5 Per animale devono essere disponibili le superfici seguenti:

	Superfici minime per coniglia madre, al di fuori del nido		Superfici minime per animale giovane		
	Con figliata	Senza figliata e in relazione con il numero 6.7	Dallo svezzamento fino al 35° giorno di vita	Dal 36° fino all'84° giorno di vita	A partire dall'85° giorno di vita
Superficie totale minima per animale (m ²), di cui	1,50 ¹	0,60 ¹	0,10 ¹	0,15 ¹	0,25 ¹
– superficie minima ricoperta da lettiera per animale (m ²)	0,50	0,25	0,03	0,05	0,08
– superficie minima sopraelevata per animale (m ²)	0,40	0,20	0,02	0,04	0,06

¹ Almeno sul 35 % della superficie l'altezza utile deve misurare al minimo 60 cm.

- 6.6 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separatamente. In tal caso per gli animali deve essere disponibile una superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 6.5
- 6.7 Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data probabile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.

7 Pollame da reddito

- 7.1 Gli animali devono, ogni giorno:
- avere in permanenza accesso a una stalla completamente ricoperta da lettiera con posatoi sopraelevati; e
 - aver accesso durante la giornata a un'area con clima esterno (ACE) ai sensi dei numeri 7.8–7.10.
- 7.2 Nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, nelle aree in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.
- 7.3 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i polli da ingrasso devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell'autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate.
- 7.4 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i tacchini devono avere a disposizione nel pollaio sufficienti possibilità di ritirarsi (p. es. ottenute utilizzando balle di paglia) nonché posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali.
- 7.5 L'accesso all'ACE di cui al numero 7.1 lettera b dev'essere documentato secondo le disposizioni della lettera B numero 1.6.
- 7.6 L'accesso all'ACE può essere limitato in caso di innervamento nelle vicinanze o di temperatura nell'ACE troppo bassa rispetto all'età degli animali. Le limitazioni vanno documentate indicandone la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell'ACE a mezzogiorno).
- 7.7 L'accesso all'ACE è facoltativo:
- per galline e galli fino alle ore 10 e dall'entrata nel pollaio fino alla fine della 23^a settimana di vita;
 - per polli da ingrasso durante i primi 21 giorni di vita;
 - per tacchini e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita.
- 7.8 L'ACE deve essere:
- completamente coperta;
 - provvista di una lettiera sufficiente; fa eccezione l'ACE di pollai mobili;
 - provvista delle seguenti dimensioni minime:

Animali	Superficie del suolo dell'ACE (intera superficie ricoperta da lettiera)	Dimensione minima della superficie aperta dell'ACE; sono ammesse reti metalliche o in materiale sintetico	Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull'ACE e delle aperture verso il pascolo
Galline e galli	– almeno 43 m ² per 1000 animali	– lunghezza della superficie laterale aperta: almeno pari alla parete più lunga dell'ACE	– complessivamente almeno 1,5 m per 1000 animali; – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m
Pollastre, pollastri e pulcini per la produzione di uova (dal 43° giorno di vita)	– almeno 32 m ² per 1000 animali	– altezza della superficie laterale aperta (misurata dall'interno): in media almeno il 70 per cento dell'altezza totale	
Polli da ingrasso e tacchini	– almeno il 20 per cento della superficie calpestabile giusta l'ordinanza del 23 aprile 2008 ¹⁹ sulla protezione degli animali (OPAn) allegato 1 tab. 9-1 n. 3	– almeno l'8 per cento della superficie calpestabile giusta l'OPAn allegato 1 tab. 9-1 n. 3	– complessivamente almeno 2 m per 100 m ² della superficie calpestabile giusta l'OPAn allegato 1 tab. 9-1 n. 3; – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

- 7.9 Per i polli da ingrasso le aperture che dal pollaio danno sull'ACE devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi 20 m.
- 7.10 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 7.8 e 7.9, se l'osservanza delle stesse:
- comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o
 - è impossibile per mancanza di spazio.

B Esigenze dei contributi URA

1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita

- 1.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erbacee, a disposizione degli animali.

¹⁹ RS 455.1

- 1.2 I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati.
- 1.3 Per superficie di uscita si intende una superficie a disposizione degli animali per l'uscita regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente.
- 1.4 Il Cantone stabilisce quale area della superficie di uscita posta verticalmente sotto una tettoia è considerata non coperta; a tal fine tiene conto in particolare dell'altezza sulla quale si trova la grondaia.
- 1.5 Dal 1° marzo al 31 ottobre l'area non coperta di una superficie di uscita può essere ombreggiata.
- 1.6 L'uscita deve essere documentata al più tardi entro tre giorni per gruppo di animali cui è stata concessa l'uscita comune o per singolo animale. Se le disposizioni concernenti l'uscita sono rispettate da tutto il sistema di detenzione, l'uscita non dev'essere documentata. Per animali della specie bovina, bufali e animali della specie equina, caprina e ovina che, durante un certo periodo, possono uscire quotidianamente all'aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.
- 1.7 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 2.7, 2.8 e 3.3, se l'osservanza delle stesse:
 - a. comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o
 - b. è impossibile per mancanza di spazio.

2 Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina

- 2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:
 - a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;
 - b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 13 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.
- 2.2 Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le altre vacche e gli animali da ingrasso di sesso femminile di età superiore a 160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza un accesso a una superficie di uscita durante tutto l'anno.
- 2.3 L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle seguenti situazioni:
 - a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;
 - b. in relazione a un intervento praticato sull'animale;
 - c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l'ordinanza BDTA e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;

- d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita.
- 2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo:
- a. per gli animali della specie bovina e bufali nonché per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 o 2.2, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli;
- b. per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
- 2.5 Invece dell'uscita al pascolo, nelle seguenti situazioni agli animali può essere concessa l'uscita su una superficie di uscita:
- a. durante o dopo forti precipitazioni;
- b. in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo;
- c. durante i primi dieci giorni del periodo dell'asciutta.
- 2.6 se un'azienda nella regione di montagna non dispone di una superficie di uscita adeguata ai sensi del numero 2.5 lettera b, il Cantone può stabilire deroghe alle disposizioni pertinenti di cui al numero 2.1 lettera a, che tengano conto dell'infrastruttura dell'azienda, applicabili fino a quando le condizioni locali non consentono l'uscita al pascolo.
- 2.7 Agli animali della specie bovina e ai bufali va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:
- a. superficie di uscita accessibile in permanenza agli animali:

Animali	Superficie totale minima ¹ m ² /animale	Di cui superficie minima non coperta, m ² /animale
Vacche, primipare in gestazione avanzata ² e tori riproduttori	10	2,5
Animali giovani di oltre 400 kg	6,5	1,8
Animali giovani da 300 a 400 kg	5,5	1,5
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg	4,5	1,3
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni	3,5	1

¹ La superficie totale comprende l'area di riposo, l'area di foraggiamento e l'area di movimento degli animali (compresa la superficie di uscita provvista di rivestimento accessibile in permanenza agli animali).

² Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

b. superficie di uscita non accessibile in permanenza agli animali:

Animali	Superficie minima di uscita, m ² /animale ¹	
	con corna	senza corna
Vacche, primipare in gestazione avanzata ² e tori riproduttori	8,4	5,6
Animali giovani di oltre 400 kg	6,5	4,9
Animali giovani da 300 a 400 kg	5,5	4,5
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg	4,5	4
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni	3,5	3,5

¹ Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.

² Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

c. superficie di uscita di una stalla a stabulazione fissa:

Animali	Superficie minima di uscita, m ² /animale ¹	
	con corna	senza corna
Vacche, primipare in gestazione avanzata ² e tori riproduttori	12	8
Animali giovani di oltre 400 kg	10	7
Animali giovani da 300 a 400 kg	8	6
Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 300 kg	6	5

¹ Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita deve essere non coperto.

² Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

2.8 Agli animali della specie equina va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:

La superficie di uscita è per gli animali ...	Altezza al garrese dell'animale					
	< 120 cm	120–134 cm	134–148 cm	148–162 cm	162–175 cm	> 175 cm
– accessibile in permanenza: almeno ... m ² /animale ^{1, 2}	12	14	16	20	24	24
– non accessibile in permanenza: almeno ... m ² /animale ^{1, 2}	18	21	24	30	36	36

¹ Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere coperto.

² Se diversi animali si trovano su una superficie di uscita, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo comprende almeno 5 animali, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

- 2.9 La superficie di uscita per animali della specie caprina deve essere non coperta per almeno il 25 per cento.
- 2.10 La superficie di uscita per animali della specie ovina deve essere non coperta per almeno il 50 per cento.

3 Animali della specie suina

- 3.1 A tutte le categorie di animali della specie suina, escluse le scrofe da allevamento in lattazione, deve essere concesso ogni giorno l'accesso a una superficie di uscita o a un pascolo per diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:
- per cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto, durante i quali le scrofe sono tenute in un box per il parto;
 - per dieci giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occorre documentare la data del primo e dell'ultimo giorno della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di animali.
- 3.2 Durante il periodo di allattamento a tutte le scrofe da allevamento in lattazione deve essere concessa un'uscita giornaliera di almeno un'ora durante un periodo minimo di 20 giorni.
- 3.3 Superfici di uscita provviste di un rivestimento:

Animali	Superficie minima di uscita ¹ m ² /animale
Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi	4,0
Scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi	1,3
Scrofe da allevamento in lattazione	5,0
Suinetti svezzati	0,3
Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg	0,65
Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg	0,45

¹ Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita provvista di rivestimento deve essere non coperto.

- 3.4 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.

4 Pollame da reddito

- 4.1 Gli animali devono, ogni giorno:
- aver accesso durante la giornata a un'area a clima esterno ai sensi della lettera A numeri 7.5–7.8; e
 - aver accesso al pascolo dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore.

- 4.2 In caso di limitazione autorizzata dell'accesso a un'ACE può essere limitato anche l'accesso al pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 lettera b nelle situazioni seguenti:
- a. durante e dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento o di temperatura esterna troppo bassa per l'età degli animali, l'accesso al pascolo può essere limitato;
 - b. per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova l'accesso al pascolo può essere sostituito tra il 1° novembre e il 30 aprile dall'accesso a una superficie di uscita non coperta; questa deve presentare una superficie di almeno 43 m² per 1000 animali ed essere rivestita con un materiale nel quale gli animali possano raspare;
 - c. per le galline è possibile, in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta, impedire l'accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al massimo.
- 4.3 L'accesso all'ACE e al pascolo di cui al numero 4.1 va documentato secondo le disposizioni di cui alla lettera B numero 1.6. In caso di limitazioni dell'accesso sono devono essere indicati la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell'ACE a mezzogiorno).
- 4.4 Esigenze relative al pascolo:
- a. per le aperture verso il pascolo si applicano le stesse misure come per le aperture verso l'ACE (lett. A n. 7.8);
 - b. sul pascolo gli animali devono disporre di possibilità di ritirarsi come alberi, arbusti o ripari.

5 Cervi

- 5.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno.
- 5.2 Per cervi di media taglia, per i primi otto animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m². Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m². Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m².
- 5.3 Per cervi di grossa taglia, per i primi sei animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 4000 m². Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 320 m². Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 800 m².

6 Bisonti

- 6.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno.
- 6.2 Per i primi cinque bisonti deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m². Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m². Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m².

Allegato 6a
(art. 82d cpv. 2 e 82e cpv. 2)

Esigenze relative al contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura, nella viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero

1 Frutticoltura

1.1 Rinuncia a erbicidi

Provvedimenti:

- a. rinuncia all'impiego di erbicidi tra le file; sotto gli alberi è effettuato al massimo un trattamento all'anno con erbicida fogliare;
- b. totale rinuncia a erbicidi.

1.2 Rinuncia a fungicidi a particolare potenziale di rischio

Provvedimento:

- a. rinuncia all'impiego di fungicidi secondo l'elenco «Prodotti fitosanitari a particolare potenziale di rischio»²⁰.

2 Viteicoltura

2.1 Rinuncia a erbicidi

Provvedimenti:

- a. rinuncia all'impiego di erbicidi tra le file; sotto il ceppo è impiegato soltanto un erbicida fogliare su una fascia larga al massimo 50 cm;
- b. totale rinuncia a erbicidi.

2.2 Rinuncia a fungicidi a particolare potenziale di rischio

Provvedimento:

- a. rinuncia all'impiego di fungicidi secondo l'elenco «Prodotti fitosanitari a particolare potenziale di rischio», ad eccezione del rame, il cui impiego è limitato a 1,5 kg per ettaro e anno;
- b. rinuncia all'impiego di fungicidi secondo l'elenco «Prodotti fitosanitari a particolare potenziale di rischio».

²⁰ L'elenco può essere consultato su www.blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Piano d'azione dei prodotti fitosanitari.

3 Coltivazione di barbabietole da zucchero

3.1 Rinuncia a erbicidi

Provvedimenti:

- a. soltanto lotta meccanica alle malerbe tra le file dalla 4^a foglia al raccolto;
- b. soltanto lotta meccanica alle malerbe tra le file dalla semina al raccolto;
- c. totale rinuncia a erbicidi dal raccolto della coltura principale precedente fino al raccolto delle barbabietole da zucchero.

3.2 Rinuncia a fungicidi e insetticidi

Provvedimento:

- a. rinuncia a fungicidi e insetticidi dalla semina al raccolto.

Allegato 7
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

N. 3.1.1 n. 1, 2 e 5

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi per:

	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./ha e anno	fr./ha e anno
<i>1. Prati sfruttati in modo estensivo</i>		
a. Zona di pianura	1080	1920
b. Zona collinare	860	1840
c. Zone di montagna I e II	500	1700
d. Zone di montagna III e IV	450	1100
<i>2. Terreni da strame</i>		
Zona di pianura	1440	2060
Zona collinare	1220	1980
Zone di montagna I e II	860	1840
Zone di montagna III e IV	680	1770
<i>5. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi</i>	2160	2840

N. 5.4

5.4 Contributi per il benessere degli animali

Categoria di animali	Contributo (fr. per UBG) per	
	SSRA	URA
a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:		
1. vacche da latte	90	190
2. altre vacche	90	190
3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto	90	190
4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190
5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	–	370
6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	90	190
7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	90	190

Categoria di animali	Contributo (fr. per UBG) per	
	SSRA	URA
8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190
9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	–	370
b. Categorie di animali della specie equina:		
1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni	90	190
2. stalloni, di età superiore a 900 giorni	–	190
3. animali, di età inferiore a 900 giorni	–	190
c. Categorie di animali della specie caprina:		
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	90	190
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190
d. Categorie di animali della specie ovina:		
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	–	190
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190
e. Categorie di animali della specie suina:		
1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi	–	165
2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi	155	370
3. scrofe da allevamento in lattazione	155	165
4. suinetti svezzati	155	165
5. rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso	155	165
f. Conigli:		
1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa	280	–
2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni	280	–
g. Pollame da reddito:		
1. galline produttrici di uova da cova e galli	280	290
2. galline produttrici di uova di consumo	280	290
3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova	280	290
4. polli da ingrasso	280	290
5. tacchini	280	290
h. Animali selvatici:		
1. cervi	–	80
2. bisonti	–	80

N. 5.5

Abrogato

N. 6.5–6.8

6.5 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

6.5.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e per anno.

6.6 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura

6.6.1 I contributi per l'impiego ridotto di erbicidi ammontano a:

Provvedimento	fr./ha e anno
a. rinuncia parziale a erbicidi (all. 6a n. 1.1 lett. a)	200
b. totale rinuncia a erbicidi (all. 6a n. 1.1 lett. b)	600

6.6.2 Il contributo per l'impiego ridotto di fungicidi ammonta a:

Provvedimento	fr./ha e anno
a. rinuncia a fungicidi (all. 6a n. 1.2 lett. a)	200

6.7 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura

6.7.1 I contributi per l'impiego ridotto di erbicidi ammontano a:

Provvedimento	fr./ha e anno
a. rinuncia parziale a erbicidi (all. 6a n. 2.1 lett. a)	200
b. totale rinuncia a erbicidi (all. 6a n. 2.1 lett. b)	600

6.7.2 I contributi per l'impiego ridotto di fungicidi ammontano a:

Provvedimento	fr./ha e anno
a. rinuncia parziale a fungicidi (all. 6a n. 2.2 lett.a)	200
b. rinuncia a fungicidi (all. 6a n. 2.2 lett. b)	300

6.8 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero

6.8.1 I contributi per l'impiego ridotto di erbicidi ammontano a:

Provvedimento	fr./ha e anno
a. lotta meccanica alle malerbe dalla 4 ^a foglia (all. 6a n. 3.1 lett. a)	200
b. lotta meccanica alle malerbe dalla semina (all. 6a n. 3.1 lett. b)	400
c. totale rinuncia a erbicidi (all. 6a n. 3.1 lett. c)	800

6.8.2 Il contributo per la rinuncia a fungicidi e insetticidi ammonta a:

Provvedimento	fr./ha e anno
a. rinuncia a fungicidi e insetticidi (all. 6a n. 3.2 lett. a)	400

Allegato 8
(art. 105 cpv. 1)

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 2.1.8

2.1.8 Dati sugli effettivi di animali

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione o provvedimento
a. Dichiarazione non corretta degli effettivi medi (senza effettivi di animali di cui all'art. 37 cpv. 1) (art. 98, 100 e 105)	<p>Effettivo dichiarato non detenuto in azienda</p> <p>Effettivo dichiarato da un altro gestore, detenuto in azienda (che non ha effettuato alcuna dichiarazione)</p> <p>Effettivo medio non corretto, non plausibile o non rintracciabile</p>	Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 100 fr. per UBG interessata
b. Effettivo di animali di cui all'articolo 37 capoverso 1 registrato nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) o corretto ai sensi dell'articolo 115c capoverso 5 non corrispondente agli animali detenuti nell'azienda (art. 98, 100 e 105)	<p>Effettivo di animali di una o più categorie registrato nella BDTA o corretto ai sensi dell'articolo 115c capoverso 5, non detenuto in azienda</p> <p>In azienda sono detenuti animali di una o più categorie non registrati nella BDTA per l'azienda o per i quali non è stata notificata alcuna correzione ai sensi dell'articolo 115c capoverso 5</p>	<p>Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare di 200 fr. per UBG interessata</p> <p>Nessuna correzione bensì computo nel bilancio delle sostanze nutritive e nel bilancio foraggero</p>
c. Computo degli animali estivati nell'effettivo dell'azienda non corretto (art. 37 e 46).	Notifica di accesso alla BDTA o autodichiarazione per animali trasferiti per l'estivazione, contrarie all'intenzione dell'azienda cedente	Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti)
d. Dichiarazione del numero di animali estivati e/o dei giorni non corretto (art. 98, 100 e 105)	Numero degli animali estivati e/o dei giorni non corretto, non plausibile o non rintracciabile	Correzione dell'effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti)

N. 2.2.1

2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di importi per unità e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell'azienda.

Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

N. 2.2.9 lett. c

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli dell'elenco specifico (elenco dei prodotti fitosanitari dell'UFAG) (all. 1 n. 8).	

N. 2.3.1

2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.

Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.

Con una lacuna i punti sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

Lacuna per punto di controllo	Recidiva
a. Infrazioni alla protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità, ad eccezione dell'uscita degli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa. In caso di più lacune per animale indipendenti l'una dall'altra i punti vengono sommati	Almeno 1 punto per UBG interessata. Per categorie di animali senza coefficiente UBG il Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale. Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponderate sulla base dei cicli secondo l'OTerm.
b. Stalle a stabulazione libera con box sovraffollate	10 punti per UBG stabulata in eccesso.

Lacuna per punto di controllo	Recidiva
c. Registro delle uscite lacunoso, mancante, errato o inutilizzabile per gli animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa	200 fr. per specie animale interessata. Se il registro delle uscite manca o l'uscita è riportata nel registro ma non è comprovata in maniera credibile, anziché applicare le riduzioni secondo le lettere d–f vengono decurtati 4 punti per UBG interessata. Se l'uscita non è riportata nel registro ma è comprovata in maniera credibile, non vengono applicate ulteriori riduzioni secondo le lettere d–f.
d. Animali delle specie bovina e caprina in stabulazione fissa: intervallo tra 2 giorni di uscita maggiore di 2 settimane	1 punto per settimana iniziata e per UBG interessata
e. Animali della specie bovina	
15–29 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale	1 punto per UBG interessata
0–14 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale	2 punti per UBG interessata
30–59 giorni di uscita in estate	2 punti per UBG interessata
0–29 giorni di uscita in estate	4 punti per UBG interessata
f. Animali della specie caprina	
25–49 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale	1 punto per UBG interessata
0–24 giorni di uscita durante il foraggiamento invernale	2 punti per UBG interessata
60–119 giorni di uscita in estate	2 punti per UBG interessata
0–59 giorni di uscita in estate	4 punti per UBG interessata

N. 2.4.11 lett. d

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
d. Q II: più di 2 sfalci all'anno della fascia inerbita. La seconda metà è falciata meno di 6 settimane dopo la prima metà (all. 4 n. 6.2.5). Uso di falciacondizionatrici per lo sfalcio della fascia inerbita (art. 59 cpv. 5)	200 % × CQ II

N. 2.4.17

2.4.17 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1)	200 % × CQ I
b. QI: assenza di provvedimenti fitosanitari, impiego di erbicidi ai piedi del tronco di alberi di età superiore a 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1)	300 % × CQ I

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e più di 30 m di distanza tra gli alberi, meno di un terzo delle corone degli alberi ha un diametro di oltre 3 m, la superficie computabile è combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi, alberi non potati a regola d'arte (art. 59, all. 4 n. 12.2)	Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze
d. CQ II: diminuzione del numero di alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2.7)	Per albero mancante: 200 % CQ II

N. 2.4.19 lett. a

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; lavorazione del suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo nelle corsie e in più di ogni seconda corsia; sfalcio alternato non effettuato ogni seconda corsia a distanza di almeno 6 settimane; quota di graminacee di prati grassi e tarassaco superiore al 66%; uso di frantumatrici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1)	Ogni lacuna: 500 fr.

N. 2.7

2.7 Contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

2.7.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita per l'intera superficie inerbita dell'azienda o mediante un importo forfettario.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto dall'UFAG quindi non valido o mancante (all. 5 n. 3.1); dati sugli animali non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 70 e 71, all. 5 n. 2-4); superfici permanentemente inerbite, prati artificiali e altre superfici foraggere non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 70 e 71, all. 5 n. 2-4); rese delle superfici impiegate e calcolate (anche prati e colture intercalari) nel bilancio foraggero non verificate né plausibili. Differenze di resa non motivate (all. 5 n. 3.3); foraggi non elencati nella lista dei foraggi di base computati come tali (all. 5 n. 1); indicazione della quantità di foraggi complementari impiegata non plausibile (all. 5); razione computabile di foraggio di base ottenuto da colture intercalari superata (art. 71 cpv. 2); indicazione dei quantitativi di foraggi apportati e sottratti non comprovata da bollettini di consegna (all. 5 n. 5)	200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo tenuti in azienda composta per meno del 90 per cento della SS da foraggio di base (art. 71 cpv. 1, all. 5 n. 1) o quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli non rispettata (art. 71 cpv. 1, all. 5 n. 1)	120 % dei contributi

N. 2.8.1 terzo periodo

Concerne soltanto il testo francese.

N. 2.8.2 lett. c

2.8 Contributi per l'agricoltura biologica

2.8.2 Aspetti generali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Azienda biologica non riconosciuta (art. 7 cpv. 5 e 6 O sull'agricoltura biologica)	110 punti

N. 2.9

2.9 Contributi per il benessere degli animali

2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l'articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA e URA applicando la formula seguente:

somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi URA o SSRA della rispettiva categoria di animali.

Se il totale dei punti è uguale o superiore a 110, per l'anno di contribuzione non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali.

2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una lacuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali.

2.9.3 SSRA

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Non tutti gli animali tenuti in gruppo, deroghe non ammesse (art. 74 cpv. 1 lett. a, all. 6 lett. A n. 1.4)	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.5–2.6) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.5) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.4) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.6 e 6.7)	Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti
b. Intensità della luce diurna naturale o della luce totale nella stalla inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c) (all. 6 lett. A n. 7.2)	Tutti gli animali	Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta: 10 punti Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta: 110 punti
c. Area di abbeveraggio o di foraggiamento non provvista di un rivestimento o gli animali della specie suina hanno accesso al foraggio durante la notte se l'area di foraggiamento è utilizzata anche come area di riposo (art. 74 cpv. 1 lett. b)	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.3) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.2) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.2)	110 punti
d. Gli animali non hanno in permanenza accesso a due diverse aree conformi alle prescrizioni SSRA, deroghe alle esigenze non ammesse (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A n. 1.1 e 1.2)	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.4) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1 e 3.4) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1 e 4.3) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7)	Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	
e. Presenza di lettiera scarsa o lettiera inesistente, lettiera inadeguata (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A n. 1.3)	<p>Animali della specie bovina: area di riposo con stuoie (all. 6 lett. A n. 2.2)</p> <p>Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1)</p> <p>Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1)</p> <p>Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5 e 5.3)</p> <p>Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1)</p> <p>Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.8)</p>	<p>Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa: 10 punti</p> <p>Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa: 40 punti.</p> <p>Letteria conforme alle esigenze SSRA inesistente: 110 punti</p>
f. Il giaciglio disponibile o la stuoia non è conforme alle esigenze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b)	<p>Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.2)</p> <p>Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1)</p> <p>Conigli (all. 6 lett. A n. 6.3 e 6.5)</p>	<p>Meno del 10 % del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 60 punti</p> <p>10 % e oltre del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 110 punti</p>
g. Durante il foraggiamento gli animali sono disturbati dai loro simili (art. 74 cpv. 1 lett. b)	<p>Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.3)</p>	110 punti
h. Area di riposo perforata (art. 74 cpv. 1 lett. b)	<p>Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1)</p>	110 punti
i. La conigliera non è conforme alle esigenze (art. 74 cpv. 1 lett. b)	<p>Conigli: distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate inferiore a 20 cm (all. 6 lett. A n. 6.2); per le coniglie madri non per tutte le figliate vi è un nido conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 6.3); box per animali giovani inferiore a 2 m² (all. 6 lett. A n. 6.4); superficie minima non raggiunta (all. 6 lett. A n. 6.5)</p>	110 punti
j. I polli da ingrasso e i tacchini dal 10° giorno di vita non hanno a disposizione un numero sufficiente di posatoi sopraelevati conformi alle esigenze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b)	<p>Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.3 e 7.4);</p>	60 punti
k. Possibilità di ritirarsi insufficienti per i tacchini (art. 74 cpv. 1 lett. b)	<p>Pollame da reddito, solo tacchini (all. 6 lett. A n. 7.4)</p>	10 punti

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
l. Non tutti gli animali sono ingrassati almeno per 30 giorni	Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 74 cpv. 3)	60 punti
m. La superficie del suolo, quella laterale o la larghezza delle aperture dell'ACE non sono conformi alle esigenze	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8)	Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti
n. L'ubicazione delle aperture dell'ACE non è conforme alle esigenze	Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.9)	110 punti
o. ACE non coperta	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8)	60 punti
p. Accesso giornaliero all'ACE non comprovato	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7)	4 punti per giorno mancante
q. Gli animali non hanno accesso durante tutto il giorno all'ACE	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.6)	60 punti
r. La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6)	200 fr.

2.9.4 URA

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. La superficie di uscita non è conforme alle esigenze generali	Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.3)	110 punti
b. Punti fangosi non recintati o aree di foraggiamento e di abbeveraggio non provviste di un rivestimento	Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.4)	10 punti
c. Rete parasole dal 1° novembre al 28 febbraio.	Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.5)	10 punti.
d. La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze	Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6 nonché lett. B n. 1.6 e 4.3)	200 fr.
e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)	1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante 4 punti per giorno mancante

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
f. Superficie di uscita non accessibile in permanenza o nessuna detenzione permanente all'aperto	Animali della specie bovina e bufali, solo animali di sesso maschile e animali di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni (all. 6 lett. B n. 2.2) Cervi (all. 6 lett. B n. 5.1) Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.1)	110 punti
g. Nelle giornate di pascolo questo non può coprire il 25 % della sostanza secca destinata al consumo, la superficie forestale minima non è rispettata	Tutte le categorie di animali escluso il pollame da reddito e gli animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 2.4, 5.2, 5.3 e 6.2)	60 punti
h. Superficie di uscita troppo piccola	Animali della specie bovina (all. 6 lett. B n. 2.7) Animali della specie equina (all. 6 lett. B n. 2.8) Animali della specie caprina (all. 6 lett. B n. 2.9) Animali della specie ovina (all. 6 lett. B n. 2.10) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.3)	Differenza inferiore al 10: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti
i. Gli animali al pascolo dispongono di troppo poche possibilità di rifugio	Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.5)	Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti
j. Gli animali sono ingrassati per meno di 56 giorni	Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 75 cpv. 4)	60 punti
k. La superficie del suolo e quella laterale o la larghezza delle aperture dell'ACE non sono conformi alle esigenze	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8)	Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti
l. Superficie del suolo nell'ACE (intera superficie) non sufficientemente ricoperta da una lettiera adeguata	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8)	Presenza di lettiera scarsa: 10 punti Presenza di lettiera troppo scarsa: 40 punti Lettiera inesistente: 110 punti
m. Gli animali hanno accesso all'ACE non durante tutto il giorno o non ricevono il numero minimo di ore di pascolo al giorno oppure l'ACE non è ricoperta	Pollame da reddito (all. 6 lett. 4.1B n. 4.1)	60 punti

N. 2.10

2.10 Contributi per l'efficienza delle risorse

2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o mediante la detrazione di una percentuale dei contributi per l'efficienza delle risorse della superficie in questione.

Laddove sulla stessa superficie vengano constatate più lacune, le riduzioni non sono cumulabili.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

2.10.2 Procedimenti di spandimento a basse emissioni

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Per ogni superficie sono state notificate per i contributi più di quattro dosi (art. 78 cpv. 1)	Riduzione a quattro dosi; pagamento di quattro dosi
b. RegISTRAZIONI (data dello spandimento e superficie concimata) non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4)	200 fr. Riduzione del 120 % del totale dei contributi per i procedimenti di spandimento a basse emissioni se la lacuna permane dopo il termine suppletivo
c. Dosi notificate per i contributi tra il 15 novembre e il 15 febbraio (art. 78 cpv. 2)	Correzione alle dosi che danno diritto ai contributi

2.10.3 Lavorazione rispettosa del suolo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per la lavorazione rispettosa del suolo (art. 79 e 80)	200 % dei contributi
b. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per il contributo suppletivo per la rinuncia a erbicidi (art. 81)	200 % dei contributi
c. Le seguenti registrazioni per superficie sono incomplete, mancanti, errate o inutilizzabili: tipo di lavorazione rispettosa del suolo, coltura principale e coltura principale precedente, impiego di erbicidi, superficie (art. 80 cpv. 3)	200 fr. Riduzione del 120 % del totale dei contributi per la lavorazione rispettosa del suolo se la lacuna permane dopo il termine suppletivo

2.10.4 Impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante impiegato per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

2.10.5 Contributo per l'equipaggiamento di irroratrici con un sistema di lavaggio a circuito separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Sistema di lavaggio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82a e all. 7 n. 6.4)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.

2.10.6 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive nello Suisse-Bilanz, versione 1.8 ²¹ , modulo complementare 6 «Correzione lineare in funzione del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e modulo complementare 7 «Bilancio import/export» (art. 82c cpv.2)	200 fr. Riduzione del 120 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo
b. Superamento del tenore medio di proteina grezza di 11 grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJEDS) dell'intera razione di foraggio di tutti i suini tenuti (art. 82c cpv. 1)	120 % dei contributi

2.10.7 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura e nella viticoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per l'impiego di erbicidi, insetticidi e acaricidi (art. 82e)	200 % dei contributi
b. Inadempimento delle prescrizioni per la riduzione dell'impiego di erbicidi e/o fungicidi, rame incluso (all. 6a)	200 % dei contributi

²¹ Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione e analisi del suolo > Basi legali > Istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanza nutritiva in Suisse-Bilanz, edizione 1.8 (moduli complementari 6 e 7), ottobre 2016.

2.10.8 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per l'impiego di erbicidi, insetticidi e acaricidi (art. 82e)	200 % dei contributi
b. Inadempimento delle prescrizioni per la riduzione di erbicidi e/o la rinuncia a fungicidi e insetticidi (all. 6a)	200 % dei contributi

N. 3.6.3 lett. p

p. Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 34 cpv. 1, all. 2 n. 4.1.3 e 4.2.2)	10 %
--	------

N. 3.7.4 lett. d, e, f e k

Abrogate

N. 3.7.5 lett. b, c, g e h

Abrogate

N. 3.7.6

3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di protezione delle greggi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Assenza di provvedimenti di protezione delle greggi in caso di richiesta di pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione delle greggi (art. 47 cpv. 2 lett. a)	Riduzione del contributo d'estivazione all'aliquota del pascolo da rotazione secondo l'allegato 7 numero 1.6 lettera b

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

